



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO
SETTORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del
7.11.2022



COMUNE DI BRESCIA



COMUNE DI BRESCIA

Sommario

PARTE PRIMA	4
(DISPOSIZIONI GENERALI)	4
ART. 1 - (DEFINIZIONI)	4
ART. 2 - (FINALITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO)	5
ART. 3 - (AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE)	7
ART. 4 - (AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE)	8
ART. 5 - (RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE CONTABILE E DI PIANIFICAZIONE DEL COMUNE)	9
ART. 6 - (RAPPORTI TRA LA CO-PROGRAMMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI) ..	9
ART. 7 - (MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE)	10
ART. 8 - (CRITERI E PRINCIPI COMUNI)	10
PARTE SECONDA	11
(CO-PROGRAMMAZIONE)	11
ART. 9 - (CRITERI E PRINCIPI-GUIDA AI FINI DELLA CO-PROGRAMMAZIONE)	11
ART. 10 - (VERIFICA E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI SULLA PROGRAMMAZIONE PUBBLICA)	13
PARTE TERZA	13
(CO-PROGETTAZIONE)	13
ART. 11 - (FINALITÀ)	13
ART. 12 - (MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E PROCEDIMENTO)	13
ART. 13 - (PUBBLICITÀ IN ORDINE AI RISULTATI DELLA CO-PROGETTAZIONE)	17
ART. 14 - (ACCREDITAMENTO)	18
ART. 15 - (CONTENUTO DELLE CONVENZIONI E DEI PATTI DI ACCREDITAMENTO)	19
PARTE QUARTA	20
(CONVENZIONI)	20
ART. 16 - (STIPULA DI CONVENZIONI ALLE ODV E ALLE APS)	20
PARTE QUINTA	22
(DISPOSIZIONI FINALI)	22
ART. 17 - (DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE)	22
ART. 18 - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ)	22
ART. 19 - (DISCIPLINA APPLICABILE E NORMA DI RINVIO)	23
ART. 20 - (REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO)	23



COMUNE DI BRESCIA

Parte Prima
(Disposizioni Generali)

Art. 1 – (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- “*Autorità procedente*”, l’Ente che indice e definisce il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;
- “*Ambito*”, l’Ambito sociale di zona, istituito ai sensi della vigente disciplina statale e regionale in materia di politiche sociali;
- “*attività di interesse generale*”, le attività oggetto del Regolamento, previste dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- “*accreditamento*”, la modalità di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinato dal Regolamento, per l’attuazione degli interventi e dei servizi oggetto dei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione;
- “*Avviso pubblico*”, l’Avviso pubblicato dall’Autorità precedente con il quale viene avviato il procedimento, in attuazione del Regolamento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- “*codice dei contratti pubblici*”, la vigente disciplina generale in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- “*CIW*”, il Consiglio di Indirizzo del Welfare, istituito ai sensi del Regolamento quale sede stabile per le attività di co-programmazione;
- “*CTS*”, Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- “*convenzione*”, l’atto negoziale con cui l’Autorità precedente affida l’attuazione di progetti di intervento o di servizi alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell’art. 56 del CTS;
- “*co-progettazione*”, è il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, sulla base dell’attività di co-programmazione, svolta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del CTS;
- “*co-programmazione*”, è il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione



COMUNE DI BRESCIA

degli stessi e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55 del CTS;

- "ETS", Enti di Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del CTS;
- "MPMI", micro, piccole e medie imprese, ai sensi della disciplina vigente;
- "piano sociale di zona", strumento di pianificazione di settore, previsto dalla vigente disciplina statale regionale;
- "procedimento", le attività realizzate dall'Autorità procedente in applicazione della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- "programmazione", la programmazione dell'acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in attuazione dell'art. 21 del codice dei contratti pubblici;
- "PPPS", partenariato pubblico-privato sociale, attivato nelle forme previste dal Regolamento, in attuazione del CTS;
- "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", registro, suddiviso in sezioni, nel quale sono iscritti gli Enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 45 e ss. CTS;
- "Regolamento", il presente Regolamento;
- "responsabile del procedimento", il soggetto individuato dall'Autorità procedente ai fini della conduzione del procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento;
- "trasparenza", la vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti del procedimento;
- "valorizzazione dei beni pubblici", il procedimento amministrativo, disciplinato dal Regolamento, ai fini della valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del CTS.

Art. 2 - (Finalità ed efficacia del Regolamento)

1. Il presente Regolamento - in applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione e dell'art. 2, comma 1, dello Statuto Comunale - ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore:

- a) nelle attività di co-programmazione, ai sensi della Parte Seconda del Regolamento;



COMUNE DI BRESCIA

- b) nelle procedure di co-progettazione, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
- c) nelle procedure di accreditamento, ai sensi della Parte Terza del Regolamento;
- d) ai fini della stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), ai sensi della Parte Quarta del Regolamento.

2. Per coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS) si intende:

- a) per quanto riguarda l'Autorità procedente, il mettere a disposizione degli ETS, interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, nonché l'indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento;
- b) per quanto riguarda gli enti di Terzo settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

3. L'utilizzo delle procedure previste dal presente Regolamento deve tendere alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere:

- l'efficacia e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante la qualificazione della spesa, dell'integrazione delle politiche pubbliche, della compartecipazione degli ETS e, più in generale, mediante la sperimentazione di azioni, interventi e servizi migliorativi ed eventualmente innovativi;
- l'ampliamento, ove necessario e possibile, della platea dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi;
- il passaggio - anche graduale ed ove possibile - dei beneficiari degli interventi e dei servizi dalla condizione di assistenza a quella di inclusione sociale, con conseguenti benefici in ordine alla tutela della dignità individuale e della massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, in applicazione dei principi del welfare generativo;
- la sostenibilità dei progetti degli interventi e dei servizi;



COMUNE DI BRESCIA

- la tutela dei lavoratori e la promozione della loro qualificazione;
- l'espletamento di procedimenti rispettosi del principio di legalità formale e sostanziale, con conseguente deflazione del contenzioso amministrativo.

4. Alle procedure comparative ad evidenza pubblica, indette dall'Amministrazione procedente in attuazione del presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990 e ss. mm., n. 241, nonché le normative statali e regionali che disciplinano le materie ricomprese nelle attività di interesse generale.

5. Il presente Regolamento integra, con riferimento alle attività di interesse generale indicate nel successivo articolo 3, i vigenti Regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo ed in materia di concessione di benefici sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

6. Il presente Regolamento è efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, regionali e statali, che ne determinino il superamento e/o contrasto, in tutto o in parte.

Art. 3 – (Ambito oggettivo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di interesse generale, previste dall'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore (d'ora in poi CTS).

2. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori attività di interesse generale, nell'art. 5 del CTS o in altre norme che ad esso facciano richiamo e/o riferimento.

3. In applicazione del precedente comma 2, sono comunque riconducibili alle attività di interesse generale, ivi indicate, i progetti, le azioni e le attività finalizzate alla promozione di politiche attive di welfare locale quali:



COMUNE DI BRESCIA

- le forme di contrasto alle povertà ed alla grave emarginazione;
- le iniziative ed i progetti, pubblici o privati, in materia di *"dopo di noi"*, anche al fine di dare attuazione alla vigente disciplina statale;
- le iniziative ed i programmi finalizzati a raccordare gli interventi di assistenza sociale con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- l'inserimento e l'integrazione delle esigenze sociali della comunità locale all'interno delle politiche pubbliche e dei relativi strumenti (piani e programmi) dell'amministrazione comunale;
- le forme di sostegno alle politiche giovanili.

Art. 4 – (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il Comune di Brescia, quale Autorità procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore quali: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che svolgano attività di interesse generale.

2. Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore ed in particolare l'art. 4, terzo comma.

3. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori soggetti del terzo settore, nell'art. 4 del CTS o in altre norme che ad esso facciano richiamo e/o riferimento.

4. I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente Regolamento.



COMUNE DI BRESCIA

Art. 5 - (Rapporti con gli strumenti della programmazione contabile e di pianificazione del Comune)

1. La co-programmazione, nell'ambito oggettivo indicato al precedente art. 3, dovrà raccordarsi con il documento recante le linee programmatiche del Sindaco, previsto dalla vigente disciplina, relative alle azioni ed ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato.
2. La co-programmazione dovrà altresì raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed in particolare con la relativa sezione strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.
3. Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto, in sede di aggiornamento dei documenti strategici richiamati in precedenza.
4. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione ed approvazione del piano sociale di zona, nonché del relativo contenuto. Il Comune di Brescia può tener conto, per quanto di propria competenza, degli esiti delle procedure di co-programmazione, espletate in applicazione del presente Regolamento, nell'ambito della pianificazione sociale di zona.
5. Le forme di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere utilizzate dal Comune di Brescia ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e/o da altri organismi, per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale indicate nel precedente articolo 3.

Art. 6 - (Rapporti tra la co-programmazione e la programmazione dei servizi)

1. Il Comune di Brescia - nell'elaborare ed approvare gli strumenti della programmazione di acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, nonché nell'attivare le procedure di co-programmazione, ai sensi



COMUNE DI BRESCIA

dell'art. 55 del CTS - tiene conto di entrambe le predette opzioni ai fini di efficientare e qualificare la spesa pubblica, valorizzare il ruolo attivo degli ETS nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, anche per il tramite degli strumenti di finanza ad impatto sociale, previsti dal CTS, e del coinvolgimento di soggetti privati.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, le consultazioni preliminari di mercato, disciplinate dall'art. 66 del Codice dei contratti pubblici, sono altresì finalizzate a verificare la fattibilità e la rispondenza agli interessi pubblici del Comune dell'attivazione delle procedure, disciplinate dal presente Regolamento, in luogo delle procedure competitive ad evidenza pubblica, assoggettate al richiamato Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 – (Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure)

1. I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento sono attivati dal Comune di Brescia quale Autorità procedente mediante la pubblicazione di apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo 8 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona e le unità d'offerta sperimentali, si applica la vigente disciplina regionale e la regolamentazione comunale di attuazione.

Art. 8 – (Criteri e principi comuni)

1. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene, ove possibile e nel rispetto dei principi di centralità della Governance pubblica, del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità, garantendo i seguenti criteri e principi comuni:

a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze



COMUNE DI BRESCIA

specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;

- b) partecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche graduali e parziali, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
- e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di auto-apprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti;
- f) valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT (sistemi integrati di telecomunicazione) per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento;
- g) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 (*Lavoro negli enti del Terzo settore*) e dall'art. 18 (*Assicurazione obbligatoria*) del CTS.

Parte Seconda (Co-programmazione)

Art. 9 - (Criteri e principi-guida ai fini della co-programmazione)

1. La co-programmazione è modalità ordinaria di valorizzazione attiva degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi ETS) nella costruzione e condivisione della programmazione pubblica, relativa alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 3.
2. Nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali e delle prerogative e delle competenze degli Organi comunali, dei Consigli di quartiere e dei Punti Comunità, il



COMUNE DI BRESCIA

“Consiglio di Indirizzo del Welfare” (CIW¹) è la sede permanente della Città di Brescia ai fini dello svolgimento dell’attività di co-programmazione nell’ambito delle politiche di welfare.

3. ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Brescia una proposta motivata per l’attivazione delle procedure di cui al primo comma. Le proposte ritenute di interesse generale, nell’ambito delle politiche del welfare, sono sottoposte all’attenzione del CIW. Se non ritenute di interesse generale – anche in assenza di risposta espressa – si intendono decadute, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione.

4. Le proposte afferenti ad ambiti diversi dal welfare sono presentate all’Assessorato competente e, se non ritenute di interesse generale – anche in assenza di risposta espressa – si intendono decadute, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione. Laddove le proposte siano ritenute di interesse generale l’Assessorato avvia procedimento di co-programmazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8, che contenga:

- a) oggetto e finalità del procedimento di co-programmazione;
- b) i requisiti richiesti agli ETS per partecipare al procedimento;
- c) eventuale documentazione preliminarmente messa a disposizione dei partecipanti al tavolo di co-programmazione;
- d) raccordo con l’eventuale successivo procedimento di co-progettazione ed ai fini dell’accreditamento;
- e) modalità di svolgimento del procedimento di co-programmazione, anche telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- f) termine per la conclusione del procedimento;
- g) gli allegati, che devono essere pubblicati unitamente all’Avviso (modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni, modello per la presentazione di contributi alla discussione).

5. L’approvazione del documento finale di co-programmazione, comprensivo dei relativi allegati, e l’adozione degli atti consequenti, sono di competenza del Comune di Brescia quale Autorità competente.

¹ Il CIW è disciplinato nel regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 25.7.2019.



COMUNE DI BRESCIA

Art. 10 – (Verifica e monitoraggio degli impatti sulla programmazione pubblica)

1. Il Comune di Brescia, quale Autorità procedente, almeno una volta l'anno, pubblica gli esiti dei procedimenti di co-programmazione attivati, anche ai fini del relativo monitoraggio e per la verifica degli impatti sulla programmazione pubblica, conseguenti all'attivazione dei procedimenti di co-progettazione e di accreditamento.
2. Nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione il Comune potrà prevedere e disciplinare la valutazione dell'impatto sociale generato dall'attività degli ETS, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 106/2016 e successive modifiche, integrazioni ed attuazioni.

Parte Terza (Co-progettazione)

Art. 11 – (Finalità)

1. La co-progettazione è la metodologia ordinaria per l'attivazione dei rapporti di collaborazione con gli ETS, ed è lo strumento di proceduralizzazione dell'azione sussidiaria.
2. La co-progettazione, e l'attuazione dei progetti degli interventi e dei servizi, avvengono nelle seguenti modalità:
 - a) a seguito dello svolgimento di procedimenti comparativi ad evidenza pubblica;
 - b) mediante l'accreditamento locale di servizi;
 - c) mediante la stipula di convenzioni con le OdV e APS;
 - d) mediante la concessione di contributi e sovvenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - e) nella forma della valorizzazione di beni pubblici.

Art. 12 – (Modalità di attivazione e procedimento)

1. La co-progettazione è attuata mediante un procedimento di valutazione comparativa, e può concludersi con l'accreditamento locale degli interventi e dei servizi, in applicazione del successivo articolo 14.



COMUNE DI BRESCIA

2. Il procedimento di valutazione comparativa è attivato dal Comune di Brescia quale Autorità procedente, anche a seguito di iniziativa di ETS singoli o associati dichiarata di interesse generale, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico che, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8, indichi:

a) contenuti e riferimenti:

- il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli ETS, evidenziandone le finalità ed il quadro progettuale di massima o preliminare di riferimento, gli obiettivi ed i risultati attesi;
- strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari, laddove necessario;
- i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, precedenti co-progettazioni e/o accreditamenti risolti o conclusi con risultati negativi, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché - in applicazione analogica - di quelle previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici);
- i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
- il divieto inderogabile di sub affidare, sub concedere o sub individuare in qualunque forma un soggetto diverso da quelli partecipanti al procedimento, compreso il divieto di avvalimento, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati nelle modalità previste dall'avviso pubblico;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli ETS, anche quale contributo migliorativo al Progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Autorità procedente. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti; in ogni caso, il termine dovrà essere:
 - di almeno 10 (dieci) giorni laddove sia richiesta la sola presentazione della domanda di partecipazione;
 - di almeno 30 (trenta) giorni nelle ipotesi in cui sia richiesta la presentazione - unitamente alla domanda di



COMUNE DI BRESCIA

partecipazione - anche di una proposta progettuale, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;

- la durata del partenariato, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione. La durata del partenariato può anche essere considerata quale criterio di valutazione delle proposte progettuali, con la possibilità di attribuire un punteggio incrementale alle proposte che prevedono una durata maggiore di quella fissata inizialmente;
- le risorse messe a disposizione dall'Autorità precedente - in termini di contributi, prestazione di servizi, immobili o altro - sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori;
- la previsione, nell'ottica dell'aggregazione di risorse pubbliche e private, della quota minima di co-finanziamento da parte degli ETS espresso in termini di: risorse economiche e finanziarie, valorizzazione di beni mobili e/o immobili, risorse umane messe a disposizione a titolo gratuito. E' ammisible anche l'apporto di personale volontario il cui valore è determinato sulla base delle retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi, senza possibilità alcuna di rimborsare il predetto apporto. L'avviso determina la quota minima secondo principi di logica, proporzionalità e sostenibilità della stessa;
- l'eventuale previsione e disciplina della valutazione dell'impatto sociale generato dall'attività degli ETS;
- la quota di budget massima riservata al rimborso dei costi indiretti per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di co-progettazione;
- l'eventuale riserva di una quota premiale di finanziamento ai partners, da erogarsi in forma forfettaria all'effettivo conseguimento di ulteriori risorse finanziarie, esterne al bilancio comunale, per le medesime finalità della co-progettazione e ad integrazione e/o implementazione delle finalità e obiettivi della stessa. L'avviso pubblico dovrà definire criteri e commisurazione dell'eventuale quota forfettaria premiale in ragione e/o proporzione rispetto all'ulteriore finanziamento ricevuto;



COMUNE DI BRESCIA

- le modalità di svolgimento della procedura di co-progettazione, nonché dei criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le co-progettazioni;
- il responsabile del procedimento nonché termini e modalità per formulare ad esso richieste di chiarimenti;
- indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di ETS in composizione plurisoggettiva;
- le modalità di ri-attivazione del tavolo di co-progettazione nel corso del partenariato;

b) unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti Allegati:

- A. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
- B. schema di convenzione di disciplina dei rapporti di collaborazione tra Amministrazione precedente e ETS;
- C. eventuale modello di proposta progettuale ed economica.

3. La co-progettazione può essere attivata anche su iniziativa di ETS singoli o associati. L'istanza deve essere corredata di una proposta progettuale nella quale siano specificamente indicate:

- le idee progettuali;
- le attività rimesse alla cura del partenariato degli ETS;
- le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste di risorse necessarie per la piena realizzazione del progetto.

4. Le istanze di cui al precedente punto vengono esaminate dal responsabile del procedimento al fine di accertarne l'ammissibilità con riferimento ai documenti programmati del Comune, nonché all'esito di precedenti procedure di co-programmazione. Laddove siano richieste risorse finanziarie al Comune, il responsabile del procedimento dovrà altresì verificarne l'effettiva disponibilità nel bilancio comunale. La verifica deve essere realizzata entro 60 giorni dall'avvenuta protocollazione dell'istanza.

5. Le istanze di cui ai precedenti commi 3 e 4, vengono dichiarate inammissibili se non compatibili con i documenti programmati del Comune, con l'esito di precedenti procedure di co-programmazione o se non vi sia disponibilità finanziaria per farvi fronte. Laddove,



COMUNE DI BRESCIA

invece, le istanze fossero accolte, il responsabile del procedimento avvia la procedura di valutazione comparativa disciplinata dal precedente comma 2.

6. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, affidate al responsabile del procedimento, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione nominata dall'Autorità procedente, sono oggetto di apposita verbalizzazione.

7. Laddove la co-progettazione sia finalizzata alla selezione di soggetti da inserire in albi e/o elenchi, la valutazione potrà sostanziarsi in un giudizio sintetico di ammissione o non ammissione, senza l'attribuzione di punteggi numerici, effettuata direttamente da parte del responsabile del procedimento.

8. Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza totale, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e dei segreti industriali e commerciali.

Art. 13 – (Pubblicità in ordine ai risultati della co-progettazione)

1. Il Comune di Brescia nell'Avviso di co-progettazione indica i termini e le modalità per la pubblicità degli esiti del procedimento medesimo, di cui tener conto anche ai fini dell'attività di co-programmazione dell'Ente locale.

2. Per tale attività il responsabile del procedimento di co-progettazione tiene conto anche di quanto elaborato dagli ETS attuatori, in applicazione di criteri organizzativi di autovalutazione, nonché degli indicatori di soddisfazione espressi direttamente dagli utenti e destinatari degli interventi di co-progettazione, ove possibile, o dai loro parenti e, comunque, dalle associazioni di tutela degli utenti.

3. Il responsabile del procedimento nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 verifica l'attendibilità delle indicazioni fornite all'Amministrazione.



COMUNE DI BRESCIA

Art. 14 - (Accreditamento)

1. L'accreditamento degli interventi e dei servizi è una modalità di attuazione della co-progettazione.

2. L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, mediante pubblicazione di un avviso pubblico con i contenuti già disciplinati al precedente art. 12, comma 2, che deve indicare altresì:

- le condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento con riferimento alla contribuzione economica riconoscibile agli ETS accreditati, tenendo conto della compartecipazione alla spesa da parte dei destinatari delle attività e servizi;
- la regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- il sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio, nonché il relativo regime sanzionatorio.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia di accreditamento di servizi sociali e dalla disciplina comunale attuativa, oltre a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento in quanto compatibile, l'accreditamento degli interventi e dei servizi deve essere conforme ai seguenti criteri e principi comuni:

- a) di norma e laddove possibile, l'ETS accreditato è scelto direttamente dall'utente o dal proprio familiare di riferimento o, comunque, dal soggetto giuridicamente titolato a rappresentarlo. L'avviso pubblico specifica - nelle ipotesi in cui l'utente non intenda esercitare il diritto di scelta - i criteri e le concrete modalità di affidamento degli interventi e dei servizi da parte del Comune di Brescia, all'uopo bilanciando gli interessi pubblici alla parità di trattamento, trasparenza, tutela della concorrenza e buon andamento con quelli alla continuità del percorso di assistenza individuale, alla qualificazione del personale impiegato, introducendo, ove possibile, anche criteri preferenziali, sempre nel rispetto dei principi del giusto procedimento e del principio di rotazione;
- b) l'accreditamento è, di norma, a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di sospensione e decadenza dall'iscrizione al



COMUNE DI BRESCIA

corrispondente Albo, sulla base di quanto previsto dai singoli Avvisi pubblici e dai relativi Allegati;

- c) i reciproci rapporti fra Comune e ETS accreditato sono regolati da apposito Patto di accreditamento o Accordo, della durata massima triennale rinnovabile, il cui schema deve essere allegato all'Avviso pubblico per l'affidamento degli interventi e dei servizi, unitamente alla Carta dei Servizi del soggetto accreditato ed alla restante documentazione approvata nella determinazione di avvio del procedimento;
- d) gli ETS accreditati sono onerati di comunicare senza indugio ogni fatto e/o il compimento di atti dai quali possa derivare un pregiudizio e/o una conseguenza sfavorevole sul rapporto di accreditamento in essere e, correlativamente, per l'esecuzione degli interventi e dei servizi;
- e) gli ETS accreditati devono rispettare per tutta la durata del rapporto di accreditamento la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di stabilità occupazionale e di CCNL applicabili, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16) e 18) del CTS. La violazione di tali normative nei singoli Avvisi e nella relativa documentazione allegata è disciplinata ai fini dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'accreditamento;

4. La procedura di accreditamento si conclude con l'istituzione di un elenco o albo da cui attingere, sempre aperto per l'ingresso di nuovi soggetti in possesso dei requisiti previsti. Tali elenchi e albi vengono istituiti sia con riferimento alle unità d'offerta sociali i cui standard di funzionamento e organizzativi siano definiti nella normativa nazionale e regionale, sia con riferimento alle unità d'offerta, anche sperimentali, i cui standard di funzionamento e organizzativi siano definiti a livello locale (Ambito sociale o comunale).

Art. 15 – (Contenuto delle convenzioni e dei patti di accreditamento)

1. La procedura di co-progettazione si conclude con la stipula di un atto convenzionale con i soggetti selezionati o con un patto o accordo di accreditamento con tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti. I predetti atti negoziali devono disciplinare gli aspetti salienti dell'esecuzione delle attività e progetti previsti:



COMUNE DI BRESCIA

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e propri di ciascuna delle parti, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente precedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS, in considerazione della rilevanza degli impegni e delle attività progettuali;
- le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi revoca dei contributi a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine all'eventuale valutazione di impatto sociale;
- termini e modalità di rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione degli accordi, anche a seguito della ri-attivazione della co-progettazione nel corso del partenariato.

Parte Quarta (Convenzioni)

Art. 16 – (Stipula di convenzioni alle OdV e alle APS)

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune di Brescia può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore - fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 101, comma 2, CTS - convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, se coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi e tenuto conto della co-programmazione.

2. Del ricorso alle convenzioni con le OdV e con le APS si tiene conto ai fini degli strumenti di co-programmazione, disciplinati dal presente Regolamento, nonché della programmazione



COMUNE DI BRESCIA

dell'acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

3. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

5. Gli Avvisi pubblicati dal Comune stabiliscono i requisiti di moralità professionale, nonché adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

6. La determinazione di avvio del procedimento comparativo dà conto dei presupposti previsti dall'art. 56 del CTS per l'attivazione delle convenzioni, di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla maggior convenienza rispetto all'indizione di procedure competitive di mercato ed alla coerenza con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi. A tale ultimo proposito, il responsabile del procedimento svolge apposita istruttoria, anche mediante indagini di mercato, o può fare riferimento a dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche, conseguenti ad istruttorie svolte, e tenendo conto degli impatti sociale, economico ed occupazionale.

7. Le convenzioni disciplinano i reciproci rapporti fra OdV e APS ed il Comune, avendo riguardo:

- a) alle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- b) alla durata del rapporto convenzionale;
- c) al contenuto ed alle modalità dell'intervento volontario, che non deve essere sostitutivo del lavoro retribuito;



COMUNE DI BRESCIA

- d) al numero ed all'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- e) all'aggiornamento ed alla formazione delle persone impegnate nell'attività convenzionata;
- f) alle modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici ove esistenti;
- g) alle coperture assicurative richieste dal CTS;
- h) ai rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- i) alle modalità di risoluzione del rapporto;
- j) alle forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, alla verifica dei reciproci adempimenti nonché alle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Parte quinta
(Disposizioni finali)

Art. 17 – (Disciplina dei conflitti di interesse)

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e di affidamento di convenzioni a OdV e APS.
2. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dei provvedimenti di formalizzazione delle partnership nel contempo adottati, con riferimento alle singole fattispecie di conflitto di interesse.

Art. 18 – (Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità)

1. Il Comune garantisce la massima trasparenza e la pubblicità di tutti gli atti relativi alle procedure di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento disciplinate nei



COMUNE DI BRESCIA

precedenti articoli, anche al fine di rendere evidenti i risultati conseguiti con tali processi e le eventuali valutazioni di impatto sociale.

2. I provvedimenti e tutti gli allegati, compresi i verbali delle procedure, vengono pubblicati:

- quali provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alla co-programmazione;
- quali provvedimenti attributivi di concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 33/2013, quale condizione di efficacia legale dei provvedimenti stessi, con particolare riferimento alla co-progettazione, accreditamento e convenzionamento.

3. Nell'ipotesi di procedure di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento avviate su istanza di parte, oltre a quanto sopra, devono essere pubblicate anche le istanze presentate dagli ETS singoli o associati ed il verbale di valutazione sull'ammissibilità o meno della proposta presentata e sua contestuale dichiarazione di riconoscimento dell'interesse generale.

Art. 19 - (Disciplina applicabile e norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, indicate nel precedente art. 3, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 20 - (Revisione ed aggiornamento del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 1, potrà essere aggiornato e modificato nel rispetto della vigente normativa.